



BAIA DI BOREA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21.05.22

Il giorno 21 maggio 2022, presso la sala del consiglio comunale di Calopezzati in Via San Antonio, alle ore 19,00 in seconda convocazione essendo la prima convocazione andata deserta, si è tenuta l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno:

- a. modifiche allo Statuto per adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e conseguente conversione in Associazione di Promozione Sociale (APS)
- b. ratifica, ampliamento e modifica del Consiglio Direttivo
- c. adozione del programma di animazione e promozione turistica e culturale dell'area della Baia di Borea
- d. approvazione del rendiconto consuntivo finanziario 2021 e rendiconto preventivo finanziario 2022
- e. accoglimento nuove istanze di adesione senza limiti temporali
- f. varie ed eventuali

Sono intervenuti di persona, a mezzo collegamento telematico e per delega, i soci come da foglio presenze di seguito riportato.

ASSOCIATO	DI PERSONA o per collegamento telematico	PER DELEGA	ASSENTE
Edoardo Giudiceandrea		X	
Federico Caruso			X
Egido Belcastro	X		
Giovanni Vincenzo Iuliano	X		
Antonio Cappellino	X		
Rosa Bossio		X	
Giuseppe Gigliotti			X
Annalisa Carlucci		X	
Giambattista Pignataro		X	
Assunta Amato		X	
Franca Angeli	X		
Vincenzo Bossio		X	
Loredana Sapia	X		
Alessandro Chiarelli		X	
Domenico Mirgrone	X		
Giuseppina Ficarelli	X		
Carmela Gallo			X

Associazione Agenzia di Sviluppo Territoriale Baia di Borea
Via Municipio -87060 Calopezzati (Cs)
C.F. 9703750788



BAIA DI BOREA

residente, constata la sussistenza del quorum previsto dall'art. 14 dello statuto necessario a deliberare sulle modifiche. Illo stesso, dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

ene nominato segretario l'associato Giovanni Vincenzo Iuliano che presente accetta.

rende la parola il Presidente.

- sul punto a. posto all'OdG. Questi evidenzia che la proposta di modifica ha seguito l'iter di cui all'art 28 dello Statuto e ne spiega le ragioni. La conversione in APS consentirà di ampliare l'operatività della associazione aderendo alla rete del terzo settore. L'oggetto sociale viene semplificato ma mantiene i contenuti originari innestati sulla protezione e valorizzazione del territorio. Egli provvede quindi alla lettura del testo modificato, anticipato agli associati per e mail ai fini della loro valutazione. Alla fine della lettura si apre la discussione sul punto trattato. L'assemblea esprime unanime condivisione delle modifiche apportate e approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto.
- Sul punto b. posto all'OdG il presidente comunica all'assemblea la necessità, in considerazione dell'imponente momento di trasformazione, di ratificare, modificare e/o ampliare il Consiglio Direttivo. L'assemblea manifesta intenzione alla ratifica del Consiglio Direttivo in carica e all'ampliamento sino al massimo numero di 5 consiglieri. A seguito della verifica della disponibilità degli associati, su indicazione dell'assemblea, viene nominato consigliere l'associato Vincenzo Bossio, che presente, accetta.
- Sul punto c. posto all'OdG, il vice presidente Egildo Belcastro descrive il programma di escursioni e di esperienze attive progettato per la promozione del territorio. Si tratta di un programma di escursionismo basato sulla strategia della valorizzazione culturale diretto a coinvolgere la popolazione e generare processi di animazione sociale. L'assemblea, valutato il programma, all'unanimità lo approva
- Sul punto d. il Presidente esplicita le risultanti contabili al 2021 e gli elementi previsionali al 2022 rendicontati nel prospetto di rendiconto finanziario già inviato agli associati a mezzo email. L'assemblea prende atto delle risultanti e delle previsioni e all'unanimità approva.
- Sul punto e. il presidente propone di non porre limiti temporali alle istanze di iscrizione alla associazione ciò al fine di poter recepire le istanze da parte di nuove richieste di adesione provenienti in diversi periodi dell'anno. L'assemblea all'unanimità approva.

Associazione Agenzia di Sviluppo Territoriale Baia di Borea
Via Municipio -87060 Calopezzati (Cs)
C.F. 9703750788



BAIA DI BOREA

non essendovi altro su cui discutere e non avendo altri preso la parola, l'assemblea all'unanimità delibera di:

- Adottare il nuovo testo di Statuto letto in assemblea e precedentemente inviato agli associati per email
- Di ratificare il consiglio direttivo e relative cariche nelle persone degli associati: Giambattista Pignataro Presidente, Egildo Belcastro Vicepresidente, Giovanni Vincenzo Iuliano Tesoriere, Antonio Cappellino Segretario
- Di nominare Vincenzo Bossio nuovo membro del Consiglio Direttivo

L'assemblea, da mandato al Consiglio Direttivo di

- Procedere alla registrazione presso l'Ufficio del Registro del nuovo statuto
- Promuovere secondo le modalità più opportune programma di animazione e promozione turistica e culturale dell'area della Baia di Borea

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 20,30

Il segretario

il presidente

Si allega

- statuto modificato approvato

Associazione Agenzia di Sviluppo Territoriale Baia di Borea
Via Municipio -87060 Calopezzati (Cs)
C.F. 9703750788

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
"BAIA DI BOREA APS"

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: " Baia Di Borea APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Calopezzati, via Municipio 1 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporterà la modifica del presente Statuto ma la sola comunicazione agli Enti preposti.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'Associazione, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, intende costruire un progetto per rendere Calopezzati e il suo comprensorio costituito anche da comuni limitrofi o parti di essi, un contesto vocato alla Bellezza ed all'Armonia, ciò, principalmente, mediante il perseguire i seguenti scopi:

- svelare e formalizzare l'identità territoriale da traslare sulla identità dei servizi e dei prodotti del comprensorio;
- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tematici finalizzati alla creazione di indicatori rappresentativi del territorio e banche dati sulle variabili naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, archeologiche, enogastronomiche, agronomiche, folkloristiche e quant'altro occorrente a rappresentare adeguatamente punti di forza e debolezza dell'area di competenza dell'Agenzia
- Promuovere, tutelare e valorizzare, anche con la gestione diretta, il capitale territoriale costituito da beni architettonici, ambiti naturalistici e archeologici, paesaggi e percorsi, biodiversità,

- patrimonio culturale immateriale e ambiente col fine di sensibilizzare la popolazione al rispetto del bene comune e contribuire alla rigenerazione dei borghi e dell'area costiera
- Organizzare e gestire eventi culturali e di intrattenimento in particolare ma non esclusivamente incentrati su personalità, storia, tradizioni e produzioni locali
- Censire, formalizzare e promuovere prodotti, produzioni, tradizioni, paesaggi, sentieri e percorsi tematici (naturalistici, paesaggistici, enogastronomici, storico – artistici ecc) per la fruizione da parte degli associati e di terzi con il supporto di guide autorizzate anche interne, uso di veicoli e attrezzature proprie e/o di terzi e in collaborazione con altri enti e associazioni con il fine di incrementare la conoscenza del territorio e le azioni per la tutela ambientale
- Progettare e promuovere attività ludico formative per i giovani con particolare riguardo ad orientamento sportivo, tutela ambientale e conoscenza del capitale territoriale con l'intento di supportare le istituzioni scolastiche con attività extra-didattiche e l'offerta turistica
- Organizzare corsi di formazione per favorire l'autoimpiego e per generare figure professionali da inserire nei settori economici coerenti con gli ambiti di sviluppo del territorio e con la domanda di lavoro da parte delle aziende locali
- Eseguire attività di monitoraggio ambientale del territorio per la prevenzione di danni e di azioni pregiudizievoli verso cose, persone, ambito terrestre e marino, flora e fauna
- Redigere progetti coerenti con i propri scopi da presentare a enti e istituzioni per l'ottenimento di fondi e agevolazioni e/o a supporto delle attività istituzionali di enti e istituzioni pubbliche
- promuovere progetti in ambito smart cities e social innovation;
- gestire direttamente enti per la formazione professionale, fiere, mostre e manifestazioni culturali, anche in forma commerciale, purché afferenti lo scopo associativo
- promuovere e partecipare la costituzione di Fondazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del cod. civ. purché afferenti lo scopo associativo
- acquisire partecipazione ed interessenze in capitali e/o patrimoni di soggetti pubblici e/o privati;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanti in Italia ed all'Estero e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, d'ora in avanti denominato Consiglio Direttivo nel presente statuto, una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** coloro che intendono far parte in modo attivo dell'associazione e per i quali è previsto il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci sostenitori:** coloro che sostengono l'associazione col versamento di una quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo ma per i quali non è previsto il diritto di elettorato attivo e passivo;
- **soci onorari:** coloro che non versano alcuna quota sociale ma per i quali l'associazione prevede onorificenze sulla base del loro sostegno non solo economico alle attività associative.

ART. 4 **(Volontari)**

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 **(Quote associative)**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

ART. 6 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associativa e sia un membro partecipante alle attività associative.

Gli associati hanno l'**obbligo** di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione
- non operare a danno dell'associazione, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti Interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure per morosità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

ART. 9

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti, nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il consigliere che per 3 riunioni consecutive risulti assente, decade dalla carica di consigliere. Sarà compito del Consiglio Direttivo procedere alla sua sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti oppure se non disponibile si dovrà ricorrere all'elezione di un nuovo consigliere a carico dell'organo assembleare. Il sostituto resterà in carica fino alla fine del mandato dell'organo amministrativo.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti, nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il consigliere che per 3 riunioni consecutive risulti assente, decade dalla carica di consigliere. Sarà compito del Consiglio Direttivo procedere alla sua sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti oppure se non disponibile si dovrà ricorrere all'elezione di un nuovo consigliere a carico dell'organo assembleare. Il sostituto resterà in carica fino alla fine del mandato dell'organo amministrativo.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Segretario-Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere, se ritenuto necessario, vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci. Qualora il segretario fosse impedito a partecipare alle riunioni, ne svolgerà le funzioni un membro del Consiglio Direttivo, incaricato al momento dal Presidente o dal Vice-presidente nel corso della seduta. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno compilati insieme al Consiglio Direttivo.

ART. 13

(Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al Presidente dell'associazione nonché ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuta un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero superare i centomila euro annui, l'associazione sarà tenuta, secondo le norme vigenti, a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora l'associazione sarà tenuta a costituirne uno.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Calopezzati 21 maggio 2022

Firmato:

ASSOCIATO

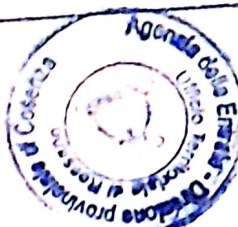
Edoardo Giudiceandrea
 Egildo Belcastro
 Giovanni Vincenzo Iuliano
 Antonio Cappellino
 Rosa Bossio
 Annalisa Carlucci
 Giambattista Pignataro
 Assunta Amato
 Franca Angeli
 Vincenzo Bossio
 Loredana Sapia
 Alessandro Chiarelli
 Domenico Mingrone
 Giuseppina Filareto

DI PERSONA o per
collegamento
telematico

PER
DELEGA

	X
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	

Reg.to a Rossano H 10 GIU. 2022
 al n. 649 Serie 3
 esatti € 6846
 di cui € _____ per trascrizione



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI ROSSANO
Tea Fosano